

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI**

**COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI
VERBALE DI INCONTRO
del 9 giugno 2004**

Il giorno 9 giugno 2004, alle ore 16.00 presso il Dipartimento I si sono riuniti in rappresentanza dell'Amministrazione:

- On. Assessore Francesco CIOFFARELLI
- Dott. Michele FIGURA – Direttore Dipartimento I
- Dott. Marcello MARZI – Dirigente Dipartimento I

ed i rappresentanti della RSU del Comune di Roma e delle Organizzazioni Sindacali CGIL F.P. CISL FPS - UIL FPL - CSA e DiCCAP

al fine di procedere all'esame delle problematiche aperte a partire dalle progressioni verticali connesse con il limite del 48% posto dalla Legge Finanziaria n. 350/03.

Su tale punto si allega la comunicazione del Direttore del Dipartimento I con la quale si esprime parere favorevole a che le progressioni verticali non rientrino nei limiti posti dalla Legge Finanziaria 2004.

Da tale posizione ne consegue che l'Amministrazione si impegna ad affrontare il 21 giugno 2004 la proposta relativa al piano assunzionale 2004 e le problematiche relative allo scorrimento delle graduatorie della concorsualità interne (progressione verticale).

Si impegna altresì ad affrontare nello stesso termine del 21 giugno 2004 le questioni legate all'approvazione delle dotazioni organiche sia del Comparto che dell'Area della Dirigenza.

L'Amministrazione si impegna infine ad individuare l'entità delle risorse economiche da destinare al rinnovo del CCDI del Comparto per gli anni 2004/2005.

DELEGAZIONE DATORIALE

Dott. Michele FIGURA

Dott. Marcello MARZI

Visto:

On. Ass. Francesco CIOFFARELLI



COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLE RISORSE UMANE E
DECENTRAMENTO
IL DIRETTORE

Comunicazione del Direttore del Dipartimento
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento

Argomento: Progressioni verticali compatibilità delle medesime con il limite del 48% posto dalla Legge Finanziaria dell'anno 2004.

Da diverse settimane su questo tavolo si dibatte tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e quelli delle rappresentanze sindacali il problema se le progressioni verticali, comunque denominate, incidano o meno sul limite del 48% (o quello che nel futuro potrà essere posto) del turn-over dell'anno precedente.

E' ben noto che la Direzione del Dipartimento I ha interpellato formalmente, per le vie brevi tutti gli enti che, per loro specifica competenza, avrebbero potuto dare un parere sull'applicabilità di detto limite anche alle progressioni verticali (Ministero Interno- Direzione Centrale per le Autonomie; ARAN - Comparto Regioni Autonomie Locali; Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni; ANCI) pur avendo avuto contatti personali anche reiterati con i responsabili di detti Uffici è stato detto a chiare note, ancorché con variegate posizioni, che allo stato attuale nessuno di loro intende rispondere ufficialmente al quesito dell'Amministrazione Comunale.

A fronte di questa stasi, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, l'indeterminatezza che si è venuta a determinare ha comportato il blocco di alcune decisioni fondamentali come la definitiva sottoscrizione e conseguente approvazione della dotazione organica, il piano assunzionale 2004 nonché la definizione del piano concorsuale 2004/2005.

Tale stato di cose, in mancanza anche di prospettive temporali definite ed immediate, non può essere ulteriormente protratto per l'innegabile danno che si verrebbe a creare per l'Amministrazione Comunale.

Peraltro esistono alcune pronunce che, sebbene disorganiche fra loro risultano inequivoche nel senso di considerare le progressioni verticali al di fuori del limite del 48%.

In particolare l'ANCI sul proprio sito, in risposta ad un quesito formulato da un Comune e quindi sempre dallo stesso Comune reiterato ha risposto che le progressioni in carriera (progressioni verticali) non rientrano nei limiti delle assunzioni posti dalle leggi finanziarie ritenendo influente, ai fini del problema che interessa, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

15403/2003, sulla base anche dell'elementare ma efficace principio giuridico che il legislatore "ubi voluit dixit".

Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 1571/4 del 25-02-2004 circa i limiti ed i divieti di assunzione precisa che il divieto riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche.

Al convegno altresì del 14-01-2004 tenutosi sulla Legge Finanziaria dell'anno 2004 a Viareggio, il responsabile del Dipartimento Personale e Formazione dell'ANCI nel suo intervento afferma che restano fuori del blocco assunzionale le procedure di riqualificazione del personale (progressioni verticali).

Infine, non possono sottacersi le dichiarazioni congiunte n.1 e n.2 al CCNI 2002-2005 dal cui combinato disposto si evince che tutte le iniziative selettive effettuate dagli Enti attraverso passaggio interno alla categoria superiore siano riconducibili alle progressioni verticali di cui al CCNI del 31-03-1999, considerando le stesse come attività di diritto comune sulla base della disciplina del 2 comma art. 5 del D.lgs 65/2001.

Da tutto quanto esposto e alla luce soprattutto della considerazione che l'Amministrazione non può permettersi un ulteriore periodo di stallo in decisioni fondamentali come quelle della dotazione organica, del piano assunzionale 2004 e del piano concorsuale 2004/2005, lo scrivente esprime parere favorevole a che le progressioni verticali non rientrino nei limiti posti dalla Finanziaria 2004 e propone che della questione sia investita la Giunta Comunale per la formulazione di un opportuno indirizzo politico da seguire.


Michele FIGURA